



COMUNE DI FIUMALBO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera

C.C. n. 28 del 29/09/2000

COMUNE DI FIUMALBO

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità' dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità' sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 08.06.1990 n.142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. nonché' a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già' previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L.08.06-1990 n. 142.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L.08.06.1990 n. 142 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3

Responsabilita'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente

ART. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate individuate dal successivo art. 18/1 ;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporne ;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la cremazione;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) la muratura del loculo avuto in concessione dal Comune
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico secondo quanto specificato al successivo art. 10.

3. Tutti gli altri servizi sono resi a titolo oneroso. Le relative tariffe sono approvate ed aggiornate dalla Giunta Comunale ex. art.35 legge 142/90 e successive modifiche.

4. Il Consiglio con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2^comma, lettera 9) della L.08.06.1990 n.142, può' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché' venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

ART. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il competente servizio del Comune e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del d.P-R- 285 del 10-09.1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) documentazione dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) documentazione delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) documentazione delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241.

CAP0 II

Depositi di osservazione e obitori

ART.6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso l'ospedale o presso l'istituto di medicina legale dell' Università degli studi di Modena.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
- 3 Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ad eccezione dei familiari e del personale incaricato al rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio di igiene pubblica dell' AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal Certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13.02.1964 n.185.
6. La sorveglianza può' essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione-
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme,devono essere dotati di non meno di 5 posti salma refrigerati, a cui se ne aggiungono altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive di cui agli artt. 14 comma 2[^] e 15 comma 3[^],

CAP0 III

Feretri

ART. 7

Deposizione della salma nel feretro

1.^Nessuna salma può' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.

2. In ciascun feretro non si può' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità' il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, secondo le disposizioni del servizio competente dell' AUSL, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività' il servizio di Igiene Pubblica della AUSL detterà' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 **Chiusura del feretro**

1. La chiusura del feretro e' effettuata dal personale incaricato (di cui all'art. 13 del presente regolamento) secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3- L incaricato del trasporto, agente in qualità' di incaricato di pubblico servizio, oltre al rispetto di quanto disposto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. 285/90, é tenuto ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) verifica dell' identità del cadavere mediante due testimoni;
- b) dichiarazione di conformità del feretro alle prescrizioni dell 'art.30 del d.P.R. 285/90;
- c) all effettuazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R 285/90 in caso di decesso dovuto a malattie infettive e diffuse ;
- d) all' effettuazione dell' iniezione conservativa fornita dall 'AUSL, quando viene trasferito in altro Comune;
- e) all'apposizione del sigillo identificante il Comune di partenza .

Lo stesso e tenuto alla compilazione di un documento di aver eseguito le operazioni di cui sopra. Tale dichiarazione, allegata al permesso di seppellimento e di trasporto rilasciato dal sindaco, accompagnerà il feretro fino al luogo di sepoltura e sara' conservato agli atti del servizio comunale competente.

ART.9 **Struttura dei feretri e qualità' dei materiali**

1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono quelli previsti dagli artt. 30 e 31 del d.P.R. 285/90 e possono variare in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e alla distanza del trasporto ed in particolare:

a) per l' inumazione:

- il feretro deve essere confezionato con la sola cassa di legno, secondo quanto disposto dall'art. 75 del d.P.R. 285/90;
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm. 20;
- per il trasporto oltre i 100 km., la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, quella di legno preferibilmente interna con spessore inferiore ai 25 mm. così come disposto dagli artt. 30-31 del d.P.R. 285/90.

b) per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 77, 30 e 31 del d.P.R. 285/90; ciò anche nei trasferimenti da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km;
- per il trasferimento da Comune a Comune, con percorsi non superiore ai 100 km, la cassa deve essere di legno con spessore non inferiore a 25 mm., a norma dell'art.30, punto 5, del d.P.R. 285/90.

c) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, di spessore non inferiore a 20 mm. con caratteristiche di scarsa durabilità, per i trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con spessore non inferiore a 25 mm., laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- in tutti gli altri casi la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, quella di legno preferibilmente interna con le caratteristiche previste dall'art. 30 del d.P.R. 285/90.

2. Quando la morte è dovuta a malattie infettive e diffuse o il cadavere è portatore di radioattività devono essere osservate le prescrizioni previste dagli artt. 18 e 25 del d.P.R. 285/90.

In tutti i casi di trasporto da Comune a Comune o all' estero devono essere osservate le disposizioni dell'art. 32 d.P.R. 285/90.

3. Per i trasporti all'estero e dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni degli artt.27,28,29 d.P.R. 285/90.

4. Il trasporto delle ossa umane e di altri resti mortali assimilabili è regolarizzato da quanto disposto dall'art. 36 del d.P.R. 285/90.

5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, da parte del custode del cimitero.

6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi degli artt. 31-75 del d.P.R. 285/90-

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. I feretri destinati alla tumulazione vanno cerchiati con liste di lamiera di ferro di cui al punto 11 art. 30; la cerchiatura può' ritenersi superflua quando si applica una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas ai sensi del 3 comma art. 77 del d.P.R. 285/90 o se la cassa di legno e' racchiusa da quella metallica.

ART. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART 11

Piastrina di riconoscimento

.1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta,-la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente all'cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Trasporti funebri

ART. 12

Modalita' del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui l'art.27 t.u. legge pubblica sicurezza comprende: le attivita' di cui agli artt. 7 e 8, il prelievo della salma dal luogo decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del competente servizio comunale prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 13

Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del t.u. 2578/25.

2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art.19/3 del d.P.R. 285/90 in misura percentuale da determinare dal Comune di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del d.P.R. 285/90.

5. La privativa è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute-come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

7. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt. 22, 23 e 25 della Legge 142/90 e cioè, in economia, con azienda speciale, con S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, con consorzio oppure in concessione a terzi.

ART. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono generalmente a pagamento :

Sono gratuiti, ed a carico del Comune, per le persone i cui familiari non possono sostenere la spesa.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio e al deposito di osservazione e' a carico del Comune.

ART. 15 **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonch  i percorsi consentiti.

2. L'incaricato del servizio di Stato Civile del Comune trasmette all'AUSL la data e l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, ed altre notizie concordate al fine dell'attivit  di vigilanza.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intendera' eseguito e, per il nuovo servizio si dovra' effettuare il pagamento di altra somma pari alla meta' del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

5. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ART. 16 **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento rilasciati dal Sindaco e, se necessario, da altri documenti, in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilara' il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto il cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il Servizio dell' AUSL competente vigila e controlla il servizio di trasporto di salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

ART. 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può' sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART.18

Trasferimenti di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima, che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco può' autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, salvi i casi previsti dagli artt. 18 e 25 del d.P.R. 285/90.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme, sempre autorizzati dal Sindaco, per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego dei mezzi idonei di cui agli artt. 19-20 d.P.R 285/90.
6. Per i trasferimenti di cui ai commi precedenti deve sempre essere rilasciata l'autorizzazione da parte del Sindaco, salvo quanto previsto dall'art. 7, 2° comma del d.P.R. 285/90.

ART. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell' AUSL prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' autorità sanitaria, salvo che questa non li vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20

Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo l'art. 24 e 26 d.P.R. 285/90, dandone contemporaneamente comunicazione al Servizio dell' AUSL competente al controllo.

2. La domanda deve essere corredata dall' autorizzazione al seppellimento rilasciata dall' Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l' indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell' autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dall' art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5. In caso di arrivo o partenza della salma in sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo quanto previsto dall' art. 13/3).

6. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all' interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall' art. 13/1.

7. Per i motivi di malattia infettive-diffusive l' autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all' art. 25/1 e 25/2 del d.P.R. 285/90.

ART. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell' ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22

Trasporti all' estero o dall' estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con r.d. 01.07.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del d.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per motivi di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento precitato.

ART. 23 **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.-46.

ART. 24 **Rimessa delle autofunebri e sosta delle autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione/disinfestazione

2. L'idoneita' della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dal competente servizio dell'AUSL, salva la competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio e' dovuto il corrispettivo fissato in tariffa

TITOLO II **Cimiteri**

CAPO I **Cimiteri**

ART. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) FIUMALBO;**
- 2) ROTARI;**

ART. 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del d.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22,23 e 25 della L.142/90.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimenti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero ovvero a personale di Ditte specializzate preventivamente autorizzate dal Sindaco.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazioni ordinarie e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del d.P.R. 285/90.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' AUSL. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 27

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti al culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniere.
2. Le spese maggiori,per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

ART. 28
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza. Qualora vi sia la disponibilità di aree possono altresì essere accolte le salme di persone che hanno avuto la residenza nel Comune o che abbiano congiunti entro il terzo grado residenti nel Comune o sepolti nel Cimitero.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 29
Ammissione nei cimiteri frazionali

1. Nei cimiteri frazionali sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali o aventi requisiti di cui al comma 1 Art. 28.

CAPO II
Disposizioni generali e piano cimiteriale

ART. 30
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.P.R.285/90.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del d.P.R.285/90.

4. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del d.P.R. 285/90 e dal successivo art.31.

ART. 31

Piano cimiteriale

1. Il Consiglio comunale deve adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' AUSL. Si applica l'art.50 della L.142/90.
3. Nell' elaborazione del piano si dovra' tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalita' nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonche' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettivita';
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del d.P.R. 285/90.
6. Il Comune e' tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III Inumazione e tumulazione

ART. 32 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 33 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3^ comma , da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva e dimensione definita dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei corpi tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed poteri di cui agli artt. 63 e 99 del d.P.R. n.285/90.

ART. 34 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. n.285/90.

ART. 35 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal responsabile, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia e' richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvedera' a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV Esumazioni ed estumulazioni

ART. 36 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall' art.82 del d.P.R. 285/90 e cioe' di 10 anni.

Sono parificate ad inumazione ordinaria quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, come regolamentate dal Sindaco ai sensi dell'art. 84 d.P.R. 285/90.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del competente Ufficio comunale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il responsabile dell' Ufficio Comunale curera' la stesura di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazioni della salme per le quali é attivabile l' esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 38

Esumazione straordinaria

- 1- L esumazione straordinaria può' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro 1' autorizzazione del Sindaco, per essere trasportato ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del d.P.R. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall' autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità'.
- 4- Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l' esumazione straordinaria é eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell' AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del competente Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL.

ART. 39

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a vent'anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del competente ufficio comunale cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

- 6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorita' giudiziaria, si applica l'art. 106 del r.d. 23.12.1865 n.2701 e successive modificazioni.

ART. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale competente.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del competente ufficio comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocare sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

Cremazione

ART. 44

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione della cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art.79,1° comma del d.P.R. 285/90, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalita' operative, nel caso che la manifestazione di volonta' sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorso di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ART. 46 **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cimitero comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art.79/3 del d.P.R. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI **Polizia dei cimiteri**

ART. 47 **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori é ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del responsabile~e del competente ufficio comunale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di apposito segnale, 15 minuti prima della scadenza dell~orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 48 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può' entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all' interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 49 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare
neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di
oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- 1) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del competente ufficio comunale;

o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 50 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del competente ufficio comunale.

ART. 51 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.87.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di

sempreverdi, avendo pero' cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi giardinetti o i tumuli, il responsabile del competente ufficio comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 53

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del competente ufficio comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.43 in quanto applicabili.

TITOLO III

Concessioni

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 54

Sepolture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati ed o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.P.R. n.285/90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni e per quanto previsto dal presente regolamento di Polizia Mortuaria.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990, n.142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione. ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 55 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'art.precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n.285/90.

2. La durata e' fissata:

a) in **(99)** anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività';

b) in **(30)** anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali

c) in **(30)** anni per loculi o comunque per le sepolture private individuali,

3- A richiesta degli interessati previo assenso dell' Amministrazione Comunale qualora non sussista una insufficienza del cimitero in relazione al fabbisogno é consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4- A seguito di rinnovo della concessione il loculo potrà essere usato per la tumulazione di salma di persona di famiglia previa estumulazione della salma esistente, purchè all'atto della tumulazione venga provveduto alla proroga della concessione per un periodo di anni tale da far coincidere la scadenza del contratto rinnovato con la data in cui è possibile la estumulazione ordinaria per la ricomposizione dei resti mortali. Il corrispettivo per la proroga è rapportato proporzionalmente agli anni di quest'ultima.

4- Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione di sottoscrizione della concessione.

ART. 56

Modalita' di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lett. a) dell' art.54, può' concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2- L' assegnazione avviene a seguito di scelta della fila da parte del richiedente e per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può' essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, previo assenso dell' Amministrazione Comunale qualora non sussista una insufficienza del cimitero in relazione al fabbisogno, a favore di quel richiedente, di eta' superiore ai (65 anni), che dimostri di non avere parenti o affini al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività', nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art.54, e' data in ogni tempo secondo la

disponibilita', osservando come criterio di priorit  la presenza di una o piu' salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non puo' essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione-

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali-

Art. 57 **Uso delle sepolture**

1. Salvo quanto gia' previsto dal' art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all' ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del d.P.R. n.285/90 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dara' il nulla osta.

5. I casi di " convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma-.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno (tre) anni prima del decesso della persona per cui e' richiesta la sepoltura, che potra' avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

9. Il concessionario può' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 58

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiuntivi dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per (3) anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ART. 59

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art.70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.-

CAP0 II

Divisione, subentri, rinunce

ART. 60

Divisione, subentri

1. Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilita' della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, piu' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, `richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualita' di concessionari in difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di **(tre)** anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione ed in ottemperanza all'invito da parte del Comune, la concessione si intendera' decaduta.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, **il rimborso di una somma pari ad $1/2 \times N \times T$ dove "N" rappresenta la tariffa in vigore per le concessioni rapportata ad un anno, e "T" la durata residua (anno intero o frazione inferiore a sei mesi).**
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il-manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario-o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari e' riconosciuto, salvo accettazione d parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il responsabile dell'ufficio, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con l'ufficio competente.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art.63.

4. La rinuncia non può' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

Revoca, Decadenza, Estinzione

ART. 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del d.P.R. 285/90, e' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 66 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, **entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;**

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all' art. 56 3° comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.58;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del competente ufficio comunale.

ART. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto , se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri. rispettivamente in campo comune ossario comune, cinerario comune-

2. Dopo di che verrà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 68 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art-57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del d.P.R. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi, mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventiva-mente disposto per la collocazione delle salme, ceneri, provvederà' il Comune collocando i medesimi,previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV° Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri

CAPO I Imprese e lavori- privati

ART. 69 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività' comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all' interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

ART. 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati secondo le disposizioni vigenti, su conforme parere del competente Servizio dell' AUSL e della Commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del d.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi dei cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.
7. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, e' sufficiente la comunicazione al responsabile del competente ufficio comunale.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale, lapidi, ricordi e similari.

ART. 71

Responsabilita' - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi d'acqua, energia elettrica~ ecc-, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 72
Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del competente ufficio comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo indicato dal competente ufficio comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 73
Introduzione e deposito di materiale

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale.
La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 74
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal medesimo Ufficio.

ART. 75
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 76 Vigilanza

1. Il responsabile del competente ufficio comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione diretta o da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale .

ART. 77 Obblighi per il personale dei cimiteri attinenti lo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di esumazione ed estumulazione (resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumento), **classificati**

come rifiuti assimilabili agli urbani dovrà essere effettuato tramite il servizio di raccolta gestito dal Comune o Ditta autorizzata.

Il trasporto e lo smaltimento dovranno essere effettuati secondo modalità rispettose della pubblica sensibilità. A tal fine i rifiuti dovranno essere ridotti alle dimensioni utili al trasporto in idonei contenitori a perdere.

7. Fiori secchi, corone, ceri, rottami, materiali lapidei e similari saranno smaltiti secondo la vigente normativa in materia ed in base a quanto previsto dai regolamenti comunali per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPO IV **Imprese pompe funebri**

ART. 78 **Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 79 **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività'.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

CAPO I Disposizioni varie

ART. 80 Mappa

1. Presso il competente ufficio comunale e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 81 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalita' del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; (opzionale).
 - d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione-

ART. 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1- Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del d.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2- Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto-
- 3- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 83
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il competente ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità' del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

ART. 84
Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del competente ufficio comunale e' tenuto a predisporre l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO VI
Norme transitorie - disposizioni finali

ART. 85
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo la durata della concessione indicata nell'atto di concessione stesso.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 86
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 87

Dirigente responsabile del competente ufficio comunale

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma della L. 142/90, spetta al dirigente responsabile del competente ufficio comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del medesimo ufficio su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. 142/90.

ART. 88

Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessionario

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del r.d. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 89

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del d.P.R. 285/90 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 90

ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione.